

A.S. 1213 - D.L. FINANZIAMENTO DEI PARTITI
EMENDAMENTI M5S

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1

(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.
2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Crimi, Morra, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1

(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Campanella, Endrizzi, Crimi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: "e finalità";
- b) al comma 1, sopprimere le parole: "ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14";
- c) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici).

1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente:

«2-*bis*. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 6, dopo le parole "presente decreto", inserire le seguenti: "che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge".

Crimi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 2, dopo le parole "e ai bilanci", inserire le seguenti: ", i rendiconti".

Endrizzi,Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, sostituire le parole "di euro 100.000", con le seguenti: "di euro 5.000".

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 7

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-ter. Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Endrizzi, Crimi, Campanella, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 8

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole "di un terzo", con le seguenti: "di due terzi";
- b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "pari all'importo", con le seguenti: "pari al doppio dell'importo";
- c) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola "ventesimo" con la seguente: "decimo";
- d) al comma 5, sostituire la parola "ventesimo" con la seguente: "decimo", nonché le parole "di un terzo", con le seguenti: "di due terzi";
- e) al comma 6, primo periodo, le parole "i due terzi delle", con la seguente: "le";
- f) al comma 7, sostituire le parole "fino al limite dei due terzi dell'importo" con le seguenti: "fino al totale dell'importo".

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

ART. 8-BIS

ART. 8. – (Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del

presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo».

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti; «indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo».

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti; «, e dal comma *1-quater*».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà».

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.»

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro».

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

«ART. 28-bis. – (*Pene accessorie*). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Crimi, Morra, Endrizzi, Campanella, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

ART. 8-BIS

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:
«*c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».

Crimi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 9

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti».

Crimi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne alla politica."

Crimi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 4, sostituire le parole "dei commi 2 e 3", con le seguenti: "del comma 3".

Crimi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Sopprimere l'articolo.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere la parola "non".

Endrizzi, Campanella, Morra, Crimi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Endrizzi, Campanella, Crimi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Sopprimere il comma 2.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 7, sostituire le parole "euro 300.000" con le seguenti: "euro 10.000".

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 8, sostituire le parole "euro 200.000" con le seguenti: "euro 10.000".

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 12, sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "dieci anni".

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere l'articolo.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro.»

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 3.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 4.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 5.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 6.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 6, le parole “26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “19 per cento” e le parole “tra 50 euro e 100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “tra 0 e 10.000 euro”.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 11

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro»;
- b) sopprimere il comma 3;
- c) sopprimere il comma 4;
- d) sopprimere il comma 5;
- e) al comma 6, le parole “26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “19 per cento” e le parole “tra 50 euro e 100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “tra 0 e 10.000 euro”;
- f) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, del presente decreto.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 12

Sopprimere l'articolo.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 6, sostituire le parole “sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo” con le seguenti: “sono destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni”.

Crimi, Campanella, Endrizzi, Morra, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 14

All'articolo 14, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, del finanziamento, ridotto nella misura del 75 per cento dell'importo spettante.

1. Il finanziamento cessa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Endrizzi, Campanella, Morra, Endrizzi, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 18

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fini del presente decreto, la pubblicazione e l'accessibilità dei dati è assicurata anche mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Crimi, Endrizzi, Morra, Campanella, Fattori

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 2, dopo le parole «nell'osservanza», inserire le seguenti: «della Costituzione e»

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «non esecutivi».

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, sostituire le parole «può prevedere», con la seguente: «prevede».

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

A.S. 1213 - EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Partecipazione interna)

1. Entro 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito *internet* del partito politico o del movimento politico.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.
3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.
4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.
5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data, e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito *internet* del partito politico o del movimento politico».
6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello.

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI